

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 4334-A

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 26 luglio 1967 (Stampato n. 2201)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(TOLLOY)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 31 luglio 1967*

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964

*Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I due protocolli sottoposti al nostro esame per la ratifica e la esecuzione, sono il normale corollario alle Convenzioni istituenti l'ESRO e l'ELDO, a suo tempo approvate per la ratifica e l'esecuzione da questo Parlamento. Infatti, quali organizzazioni internazionali, è normale oltre che giusto che anche l'ESRO e l'ELDO godano di quei privilegi e di quelle immunità che è prassi regolare riservare appunto a tali organismi, per agevolarne il buon funzionamento.

D'altra parte la Convenzione istitutiva la Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e la Convenzione istitutiva l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) prevedevano già entrambe, l'una all'articolo XIV e l'altra all'articolo 20, la conclusione di un protocollo tra gli Stati membri per definire la materia dei privilegi e delle immunità.

L'affinità dei due protocolli, firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 ed a Londra il 29 giugno 1964, consente un esame congiunto degli stessi, esame che, data anche la già menzionata normalità della materia in fatto di privilegi ed immunità riservati alle organizzazioni internazionali, potrà essere particolarmente sintetico.

I due protocolli stabiliscono, dunque, quali siano i privilegi e le immunità di cui godranno l'ESRO e l'ELDO, il loro personale ed i rappresentanti degli Stati membri. Per quanto attiene alle Organizzazioni, l'ESRO come l'ELDO hanno personalità giuridica, possono acquistare, alienare e stare in giudizio. Esse godono per di più della inviolabilità dei locali e degli archivi e della immunità di giurisdizione e d'esecuzione, sempreché non si ostacolino i diritti dei terzi all'ottenimento del risarcimento per i danni eventualmente provocati dalle Organizzazioni e dal loro personale.

Le Organizzazioni hanno facoltà di acquistare i beni necessari per lo svolgimento delle loro attività di istituto, usufruendo dell'esenzione dal pagamento di imposte, dazi e tasse. L'esenzione non si estende, ovviamente, ai beni acquistati ed importati dai funzionari per loro uso personale. I beni acquisiti dalle Organizzazioni con le agevolazioni sopra esposte, non possono essere venduti o ceduti che alle

condizioni stabilite dai Governi degli Stati che hanno concesso le esenzioni.

Seguono gli articoli relativi alle immunità riservate al personale ed agli esperti che abbiano occasione di partecipare all'attività delle Organizzazioni, immunità che restano limitate agli atti, alle dichiarazioni ed agli scritti fatti nell'esercizio delle loro funzioni, non soltanto durante il rapporto d'impiego con le Organizzazioni, ma anche dopo la cessazione di esso.

Inoltre, il Direttore generale dell'ESRO, o chi per designazione del Consiglio ne eserciti le funzioni in sua assenza, e analogamente il Segretario generale dell'ELDO, o chi ne faccia ufficialmente le veci, godono anche delle immunità riservate agli agenti diplomatici di rango equivalente.

I privilegi e le immunità accordate al personale ed agli esperti delle Organizzazioni, nonché al Direttore generale dell'ESRO ed al Segretario generale dell'ELDO, debbono essere revocati quando impediscano il perseguimento della giustizia. A ciò provvederanno, per quanto si riferisce al personale ed agli esperti, il Direttore generale dell'ESRO ed il Segretario generale dell'ELDO, mentre nei loro riguardi, la decisione spetterà rispettivamente al Consiglio dell'una o dell'altra Organizzazione.

I protocolli stabiliscono poi la procedura da seguire per le controversie che dovessero insorgere tra le Organizzazioni e terzi, o fra le stesse ed uno qualunque degli Stati membri.

Da ultimo, vengono precisate le modalità ed i termini per la firma dei Protocolli stessi, che, ovviamente avranno vigore per tutta la durata delle relative Convenzioni istituenti l'ESRO e l'ELDO e decadranno automaticamente allo scadere di queste.

Con il disegno di legge relativo alla ratifica ed all'esecuzione dei due Protocolli, di cui si richiede l'approvazione, lo Stato italiano si assume anche l'impegno di risarcire gli eventuali danni che possano essere cagionati, nell'ambito del territorio italiano, dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO, nonché di adempiere le obbligazioni non contrattuali a carico di queste Organizzazioni, alle quali, sempre in Italia, esse non provvedessero direttamente o tramite società assicurative.

VEDOVATO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.

**ART. 3.**

Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunità di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.

**ART. 4.**

Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli avvenuti diritto.

**TESTO**

DELLA COMMISSIONE

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

**ART. 3.**

*Identico.*

**ART. 4.**

*Identico.*